

INCONTRO MENSILE SPORT & FISCO

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (legge 160/2019)

Torino, 13 febbraio 2020

A cura di:

Andrea Gippone - Commercialista

Sport bonus (co.177-178):

Viene prorogato per il 2020 il credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate per gli interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi.

Il credito d'imposta era stato introdotto inizialmente nel 2018 e la Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ne aveva esteso l'agevolazione anche a favore delle persone fisiche, elevando l'incentivo al 65%.

Esso consiste nella concessione di un credito d'imposta del 65% a favore delle imprese e delle persone fisiche che effettuano nel corso dell'anno delle erogazioni liberali finalizzate all'effettuazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se detenuti in regime di convenzione amministrativa.

Sport bonus (co.177-178):

Tale credito è utilizzabile da parte delle persone fisiche e degli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, mentre per le imprese nel limite del 10% dei ricavi annui.

E' ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile da parte delle imprese in compensazione.

L'incentivo non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge, a fronte di medesime erogazioni.

Sport bonus (co.177-178):

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti in capo ai soggetti beneficiari, questi devono:

- comunicare l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- comunicare, sempre all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stato di avanzamento dei lavori, presentando un rendiconto entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione sino a conclusione dei lavori.

Oneri detraibili – tracciabilità del pagamento (co.679-680):

A partire dal 2020 la detrazione degli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir e in altre leggi, spetta a condizione che le spese vengano pagate con un mezzo tracciato, con le sole eccezioni dell'acquisto di farmaci e delle spese mediche sostenute presso le strutture ASL o con le stesse convenzionate.

Tale novità impatta pertanto direttamente sulle modalità di pagamento dei corsi sportivi promossi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a favore dei soggetti di età ricompresa tra i 5 e i 18 anni.

Oneri detraibili - rimodulazione (co.629):

A partire dal 2020 la detrazione degli oneri viene riconosciuta in misura piena solo più per redditi sino a 120.000 euro, mentre decresce progressivamente sino ad annullarsi per redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro. Non rientrano in tale limitazione gli interessi per prestiti/mutui agrari e quelli per mutui ipotecari prima casa, nonché per le spese mediche, mentre, chiaramente, rientrano le detrazioni previste per la frequenza di corsi sportivi da parte di soggetti di età ricompresa tra i 5 e i 18 anni.